

(N. 1453)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE BACCI e MARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1956

Classificazione fra le strade statali della « Strada della Verna »

ONOREVOLI SENATORI. — Per raggiungere il celebre Santuario Francese della Verna — che si erge sulle pendici del Monte Penna, ad una altitudine di circa 1.100 metri — gli innumerevoli pellegrinaggi nazionali e stranieri ed i fedeli che ad esso salgono in ogni stagione dell'anno, possono valersi di una unica strada, e cioè di quella congiungente Pieve Santo Stefano con Bibbiena. Essa, all'altezza del Santuario, a metà circa del percorso, si biforca in due tronchi dei quali uno prosegue direttamente per Bibbiena e l'altro, volgente a sud, si innesta alla statale n. 71 « Umbro-casentinese », alla progressiva chilometrica 173' + 091.

La strada che si svolgeva da quota m. 500 (Pieve Santo Stefano) a quota m. 1178 (La Verna) per poi ridiscendere a quota m. 400, aveva un andamento piano-altimetrico quanto mai accidentato con tornanti strettissimi e pericolose viziosità. La pavimentazione era a mac-adam non protetto e la larghezza del piano viabile inferiore a cinque metri. Ma con lavori eseguiti nel periodo 1925-26, per il tratto Pieve Santo Stefano-Compito e Bibbiena-La Verna dalla Provincia di Arezzo la strada fu parzialmente migliorata. Poi, negli anni 1950-55, con l'ausilio di Cantieri di lavoro, la

strada stessa è stata migliorata anche nel tratto intermedio La Verna-Compito.

Le caratteristiche ora accennate e le condizioni di manutenzione rendono la strada assolutamente inadeguata al traffico che vi si svolge, sia in occasione di pellegrinaggi, sia quale unica congiungente le statali Tiberina 3-bis e Casentinese, sotto l'arco appenninico.

Si rende pertanto indispensabile provvedere ad una immediata ed adeguata sistemazione e manutenzione della strada stessa, in particolare del percorso Pieve Santo Stefano-Bibbiena che è quello maggiormente transitato e del quale si propone con la presente la classificazione nella rete delle strade statali.

Lo sviluppo della nuova strada verrebbe ad essere di circa 42 chilometri svolgentesi nella seguente direttrice: Pieve Santo Stefano-Compito-Bivio-Santuario della Verna-Bivio-Chiusi della Verna-Dama-Bibbiena.

È da rilevare che la sua sistemazione generale, con il conferimento delle caratteristiche di strada statale, conseguirebbe non solo lo scopo di facilitare e incrementare le comunicazioni con il Santuario della Verna — nonché con la località climatica estiva di Chiusi della Verna in continuo sviluppo —, che oggi si svolgono in modo difficoltoso ed anche, come

già detto, *con notevole pericolo*, ma effettuerebbe anche il diretto ed agevole collegamento tra le due importanti arterie statali n. 3-*bis* «Tiberina» e n. 71 «Umbro casentino», a sud della dispiuviale appenninica, per cui le attuali comunicazioni dell'Umbria e della Valle Tiberina Toscana con Firenze verrebbero a beneficiare di una abbreviazione di percorso di circa 60 chilometri. Altro notevole vantaggio sarebbe quello di offrire uguale abbreviazione

di percorso alle comunicazioni per la strada nazionale del Metauro e per quella provinciale del Foglia e Marecchia tra le provincie di Pesaro e di Ancona con Firenze.

L'onere complessivo per la sistemazione della strada e le necessarie correzioni planometriche verrebbe ad aggirarsi sui 1050 milioni di lire da ripartirsi in tre esercizi finanziari onde attuare, nel più breve tempo possibile, il completamento dell'opera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La strada Pieve Santo Stefano-Compito-Bivio-Santuario della Verna-Chiusi della Verna Dama-Bibbiena, è classificata nella rete delle strade statali, con la denominazione di «Strada della Verna».

Art. 2.

Per la sistemazione della strada suddetta è assegnato all'ANAS un contributo straordinario di lire 1.050.000.000, così suddiviso:

- 1) esercizio finanziario 1956-57 lire 350.000.000
- 2) esercizio finanziario 1957-58 lire 350.000.000
- 3) esercizio finanziario 1958-59 lire 350.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

A partire dall'esercizio 1959-60 il bilancio di parte ordinaria dell'ANAS è aumentato di lire 42.000.000, annui per la manutenzione e la gestione della strada stessa.

Art. 4.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.